

alle caratteristiche di tali soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, nel quadro di una generale estensione a tali lavoratori degli istituti di sostegno e integrazione del reddito.

9/2145-B/**84**. Carboni.

La Camera,

premesso che:

si moltiplicano, anche in conseguenza dell'attuazione della legge n. 30 del 2003, le forme di rapporto di lavoro precarie che non consentono al lavoratore di ottenere un'adeguata copertura previdenziale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adeguati strumenti di protezione per i periodi di inoccupazione, disoccupazione e in genere per i periodi di discontinuità nei rapporti di lavoro.

9/2145-B/**85**. Capitelli.

La Camera,

premesso che:

si moltiplicano, anche in conseguenza dell'attuazione della legge n. 30 del 2003, le forme di rapporto di lavoro precarie che non consentono al lavoratore di ottenere un'adeguata copertura previdenziale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire che indipendentemente dal valore dei contributi versati, ogni anno di contribuzione produca un minimo di pensione pari ad una quota del trattamento minimo.

9/2145-B/**86**. Calzolaio.

La Camera,

premesso che:

è necessario diffondere e stimolare la partecipazione dei lavoratori, con adeguate garanzie, alle forme più sicure di previdenza integrativa;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere forme più favorevoli di incentivazione fiscale al conferimento, su base volontaria, delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) ai fondi di fonte collettiva, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.124 del 1993.

9/2145-B/**87**. Caldarola.

La Camera,

premesso che:

permangono differenziazioni e privilegi nell'ambito dei regimi previdenziali, non più giustificabili anche rispetto alla situazione della finanza pubblica e di alcuni Fondi previdenziali;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a completare il processo di armonizzazione dei regimi contributivi relativi a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti a gestioni previdenziali obbligatorie istituite presso l'INPS, ivi compresi i Fondi speciali di previdenza.

9/2145-B/**88**. Cabras.

La Camera,

considerato che:

in una società moderna l'età pensionabile non può essere determinata rigidamente per tutte le persone che devono

potere disporre, a determinate condizioni, della libertà di scelta rispetto al proprio pensionamento;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a consentire un percorso flessibile e personalizzato di uscita dal lavoro.

9/2145-B/**89**. Burlando.

La Camera,

premessi che:

di fatto per gli addetti ai lavori usuranti non è previsto, se non in casi di lavori particolarmente usuranti di ristrette categorie, nessuna agevolazione previdenziale, discriminando così chi ha operato in situazione nociva per la propria salute e incolumità;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere, previo confronto con le parti sociali, un limite di età pensionabile differenziato a seconda delle tipologie di lavoro svolte dai soggetti aventi diritto, prevedendo in ogni caso che il conseguimento della pensione di anzianità possa avvenire, per gli addetti a lavori usuranti, pesanti e ripetitivi, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste per la generalità dei lavoratori.

9/2145-B/**90**. Buglio.

La Camera,

premessi che:

la cosiddetta *no-tax area* (cioè la deduzione dall'imponibile dell'IRE di una quota di reddito al fine di favorire fiscalmente i redditi più bassi) discrimina i pensionati nei confronti dei lavoratori dipendenti vanificando parte delle erogazioni previdenziali appena al di sopra del minimo vitale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a parificare la deduzione riconosciuta ai fini Irpef ai redditi da pensione a quella riconosciuta ai redditi da lavoro dipendente (incrementandola da 7.000 euro a 7.500 euro).

9/2145-B/**91**. Bova.

La Camera,

premessi che:

il meccanismo di indicizzazione delle prestazioni previdenziali, non è riuscito ad impedire una progressiva perdita del potere d'acquisto delle pensioni che in dieci anni ha sfiorato il 20 per cento, come risulta da uno studio del CER;

la rivalutazione è peraltro differenziata a seconda delle diverse fasce d'importo del trattamento pensionistico: 100 per cento per la fascia fino a tre volte il trattamento minimo annuo INPS (tenendo presente che per il 2002 il trattamento minimo INPS è stato fissato in 392,69 euro mensili - 5.104,97 euro annui; per il 2003 il suddetto importo è fissato in 402,12 euro mensili - 5.227,56 euro annui, e per il 2004, esso è pari a 412,18 euro - 5.358,34 euro annui); 90 per cento per lo scaglione compreso fra tre e cinque volte il parametro anzidetto; 75 per cento per la quota eccedente;

in base all'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (collegato per il 1998) e all'articolo 69, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001) la rivalutazione, limitatamente agli anni 1999-2000, è stata ulteriormente ridotta (30 per cento) per le fasce di importo comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo, e non trova applicazione per le fasce di importo superiori a tale ultimo limite;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad abrogare (o perlomeno mitigare) gli scalini di reddito per la rivalutazione annuale delle pensioni rispetto al costo della vita.

9/2145-B/**92**. Borrelli.

La Camera,

premesso che:

i dati dell'Inps confermano che oltre 8 milioni e mezzo di pensionati vivono con un reddito inferiore a 750 euro mensili. Più della metà non raggiunge i 516 euro;

questa situazione si è aggravata negli ultimi dieci anni perché il meccanismo di indicizzazione delle prestazioni previdenziali, sganciato dall'incremento di produttività del Paese (Riforma Amato del 1992), non è riuscito ad impedire una progressiva perdita del potere d'acquisto delle pensioni che in dieci anni ha sfiorato il 20 per cento, come risulta da uno studio del CER;

la maggior fonte di risparmio previdenziale realizzata con le riforme che si sono susseguite negli ultimi dodici anni, è peraltro proprio quella della deindicizzazione rispetto ai salari, che ha prodotto, secondo stime dal 1993 ad oggi, una quantità di denaro assai notevole (almeno 90-100 mila miliardi, secondo il Governo; circa 150 mila miliardi di lire secondo i sindacati);

l'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992 ipotizza peraltro anche una diversa, eventuale modalità di perequazione, legata all'effettivo andamento dell'economia, disponendo che «ulteriori aumenti possano essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia», tenendo comunque conto dell'obiettivo di stabilizzare la spesa pensionistica in rapporto al PIL, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421. L'articolo 1, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha poi aggiunto un ulteriore periodo con il quale si dispone che, a de-

correre dal 2009, gli aumenti di cui sopra vengano stabiliti «nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a dieci milioni annui»;

escludendo l'indicizzazione automatica delle pensioni alle retribuzioni, rimane il problema della consistente perdita del potere d'acquisto delle pensioni nonché della riduzione relativa del reddito nazionale distribuito alla popolazione anziana;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a rendere effettivamente operante il meccanismo (previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992) che attribuisce ulteriori aumenti, stabiliti ogni anno con legge finanziaria, in relazione all'andamento dell'economia, nonché a modificare la norma già citata dell'articolo 1, comma 33, della legge n. 335 del 1995.

9/2145-B/**93**. Bonito.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha previsto, a determinate condizioni, l'aumento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito mensile di 516,46 euro;

l'aumento spetta ai pensionati, ai titolari di assegno e di pensione sociale, agli invalidi civili che soddisfino determinati requisiti di età e di reddito;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad escludere dal calcolo del limite di reddito, in analogia con quanto accade per i pensionati relativamente all'Irpef (articolo 2, comma 1, lettera c) della legge

n. 289 del 2002), il reddito derivante dal possesso di terreni fino ad un importo pari a 185,92 euro.

9/2145-B/**94**. Bolognesi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha previsto, a determinate condizioni, l'aumento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito mensile di 516,46 euro;

l'aumento spetta ai pensionati, ai titolari di assegno e di pensione sociale, agli invalidi civili che soddisfino determinati requisiti di età e di reddito;

la norma approvata sostanzialmente equipari in maniera iniqua chi ha versato contributi e chi non lo ha fatto. Il criterio di riduzione del limite di età dai 70 anni in giù, così com'è stato formato, infatti non compensa efficacemente questa sperequazione,

impegna il Governo

a premiare in maniera più efficace chi ha versato contributi previdenziali, adottando le opportune iniziative volte a prevedere l'esclusione, nel computo del reddito per il diritto al beneficio, di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo garantito di « un milione al mese », ovvero entro il limite di un terzo di 535,95 euro per il 2004 (178,65 euro: in pratica il limite di reddito in questo caso diventa pari a 714,60 euro).

9/2145-B/**95**. Boiardi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha

previsto, a determinate condizioni, l'aumento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito mensile di 516,46 euro;

l'aumento spetta ai pensionati, ai titolari di assegno e di pensione sociale, agli invalidi civili che soddisfino determinati requisiti di età e di reddito;

la norma approvata sostanzialmente equipari in maniera iniqua chi ha versato contributi e chi non lo ha fatto. Il criterio di riduzione del limite di età dai 70 anni in giù, così com'è stato formato, infatti non compensa efficacemente questa sperequazione,

impegna il Governo

a premiare in maniera più efficace chi ha versato contributi previdenziali, adottando le opportune iniziative volte a prevedere un abbassamento dell'età anagrafica utile per potere beneficiare di tale maggiorazione pari ad un anno ogni tre anni di contributi versati (ad esempio: chi ha versato 15 anni di contributi potrà ottenere una pensione di 535,95 euro – valore per l'anno 2004 – all'età di 65 anni anziché di 67 anni).

9/2145-B/**96**. Bogi.

La Camera,

premesso che:

il punto 3 del Contratto di Silvio Berlusconi con gli italiani sottoscritto nel salotto televisivo di Vespa prevedeva « (l') innalzamento delle pensioni minime ad almeno 1 milione di lire al mese;

i pensionati beneficiari, residenti in Italia, delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), risultano essere stati pari a 1.597.485, per un impegno di spesa pari a 1.050 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 75.000 pensionati residenti all'estero;

oltre 5,5 milioni di pensionati con reddito minimo, malgrado le solenni promesse elettorali, sono stati esclusi dall'aumento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a razionalizzare e armonizzare i trattamenti previdenziali al minimo e gli istituti assistenziali di sostegno al reddito, con l'obiettivo di incrementare complessivamente i livelli di tutela dei cittadini anziani, individuando una soglia delle prestazioni economiche di base non inferiore a 516 euro su base mensile.

9/2145-B/**97**. Bielli.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a ad estendere gradualmente la platea dei beneficiari dell'elevazione a 516,45 euro delle pensioni al minimo a tutti gli invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi ai quali è stato attribuito il cento per cento di invalidità.

9/2145-B/**98**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Dameri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 9, del testo in esame prevede, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, prevedendo, entro il 31 dicembre 2015 che il

Governo verifichi i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione;

questa norma di fatto non rappresenta una vera opportunità, ma avrà come l'effetto, qualora ci si avvalga dell'opzione prevista, di penalizzare le lavoratrici che subiranno pesanti decurtazioni del proprio trattamento pensionistico,

impegna il Governo

a monitorare, stante la natura sperimentale della suddetta norma, dal momento della sua applicazione, i numeri e gli effetti della suddetta norma e a riferire i risultati al Parlamento, con una relazione semestrale, anche in previsione di una revisione della normativa.

9/2145-B/**99**. Crucianelli.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 2145-B reintroduce per gli anni 2007-2015 il contributo di solidarietà;

ricordato che l'analogo contributo previsto dall'articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), è stato sottoposte al giudizio della Corte costituzionale, che lo ha ritenuto compatibile con il principio di ragionevolezza ed uguaglianza, in relazione alla capacità contributiva, sancito dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, sottolineando che tale contributo è volto « a realizzare un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, evitando una generica fiscalizzazione del prelievo contributivo effettuato »;

rilevato che, alla luce della giurisprudenza della Corte, il contributo di solidarietà costituisce « una prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori » in attuazione del principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione;

visti i pareri espressi dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VI (Finanze) e XII (Affari sociali);

impegna il Governo

ad adeguare la disciplina del contributo di solidarietà ai principi costituzionali richiamati nei citati pareri parlamentari:

a) prevedendo che i relativi proventi siano utilizzati per concorrere al finanziamento del sistema previdenziale;

b) evitando forme di imposizione fiscale su somme che costituiscono prestazioni patrimoniali imposte per legge, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione;

c) applicando il contributo, in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, sulla parte di reddito previdenziale che superi l'importo stabilito nel comma 2, lettera u).

9/2145-B/**100**. Innocenti.

La Camera,

premesso che:

occorre restituire l'istituto dell'integrazione al trattamento minimo all'ambito dei diritti soggettivi;

la considerazione del limite reddituale cumulato con il reddito del coniuge stravolge infatti la *ratio*, la natura stessa dell'istituto dell'integrazione al trattamento minimo, che ha peraltro natura previdenziale, come ribadito da una sentenza della Corte costituzionale;

il trattamento dell'integrazione alle pensioni minime va in ogni caso considerato diritto soggettivo, derivante dall'attività svolta dal lavoratore e dalla lavoratrice e non parcellizzabile, né cumulabile con altre prestazioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a ripristinare il diritto individuale all'integrazione al trattamento minimo.

9/2145-B/**101**. De Brasi.

La Camera,

premesso che

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

l'articolo 1, comma 2, lettera r), prevede una agevolazione contributiva per i soggetti che siano in uno stato di disabilità grave, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi gravemente disabili

impegna il Governo

a predisporre ogni utile misura volta a tutelare, in sede di ripartizione dell'assegno di reversibilità, i figli portatori di handicap e handicap grave qualora questi debbano concorrere con il coniuge superstite non genitore.

9/2145-B/**102**. Manzini.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

l'articolo 1, comma 2, lettera r), prevede una agevolazione contributiva per i soggetti che siano in uno stato di disabilità grave, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi gravemente disabili

impegna il Governo

a predisporre ogni ulteriore misura volta a tutelare i familiari che assistono i portatori di handicap e gravi.

9/2145-B/**103**. Maran.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 - escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 10 marzo 2004 - riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 10 gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata disparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione annuale sugli effetti della suddetta disposizione.

9/2145-B/**104**. Raffaella Mariani.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 - escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 10 marzo 2004 - riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 10 gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata disparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione annuale sugli effetti della suddetta disposizione, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia settentrionale.

9/2145-B/**105**. Marone.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 — escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 10 marzo 2004 — riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 1° gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata disparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione annuale sugli effetti della suddetta disposizione, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia centrale.

9/2145-B/**106**. Martella.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 — escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 1° marzo 2004 — riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 10 gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata di-

sparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione annuale sugli effetti della suddetta disposizione, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia meridionale.

9/2145-B/**107**. Mazzarello.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 — escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 10 marzo 2004 — riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 10 gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata disparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione annuale sugli effetti della suddetta disposizione, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia insulare.

9/2145-B/**108**. Minniti.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 — escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 10 marzo 2004 — riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 10 gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata disparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione semestrale sugli effetti della suddetta disposizione, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia settentrionale.

9/2145-B/**109**. Mussi.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 — escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 10 marzo 2004 — riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 1° gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata disparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione semestrale sugli effetti della suddetta disposizione, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia centrale.

9/2145-B/**110**. Nigra.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 — escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 10 marzo 2004 — riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 10 gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata di-

sparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione semestrale sugli effetti della suddetta disposizione, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia meridionale.

9/2145-B/**111**. Olivieri.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come anche evidenziato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 — escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 1° marzo 2004 — riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 1° gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificata disparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali

impegna il Governo

a presentare al parlamento una relazione semestrale sugli effetti della suddetta disposizione, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia insulare.

9/2145-B/**112**. Ottone.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 12, introduce, solo con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, un meccanismo di incentivazione finalizzato al posticipo del pensionamento, escludendo, in tal modo, i dipendenti del settore pubblico dal diritto dell'esercizio di tale facoltà

impegna il Governo

a predisporre ogni misura volta ad estendere tale facoltà anche ai lavoratori del comparto pubblico.

9/2145-B/**113**. Petrella.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 12, introduce, solo con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, un meccanismo di incentivazione finalizzato al posticipo del pensionamento, escludendo, in tal modo, i dipendenti del settore pubblico dal diritto dell'esercizio di tale facoltà

impegna il Governo

a presentare una relazione semestrale al Parlamento sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione della previsione di cui al comma 12.

9/2145-B/**114**. Panattoni.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 12, introduce, solo con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, un meccanismo di incentivazione finalizzato al posticipo del pensionamento, escludendo, in tal modo, i dipendenti del settore pubblico dal diritto dell'esercizio di tale facoltà,

impegna il Governo

a presentare una relazione semestrale al Parlamento sugli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della previsione di cui al comma 12.

9/2145-B/**115**. Piglionica.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza comple-

mentare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come evidenziato nel parere espresso dal Comitato per la legislazione le previsioni di cui ai commi 50-53, laddove dispongono un termine temporale di diciotto mesi per l'esercizio della delega ivi prevista, mal si conciliano con l'analogo termine temporale previsto per le deleghe di cui ai commi 10 e 11, tanto da « non assicurare che si possa tener conto, nell'adozione del testo unico, delle modifiche apportate alla legislazione previdenziale dai decreti legislativi di attuazione delle deleghe di cui ai commi 10 e 11 »,

impegna il Governo

ad adottare i decreti legislativi di cui ai commi 10 e 11 in tempi tali da consentire l'emanazione di un testo unico che contenga tutte le innovazioni prodotte ai sensi della presente legge.

9/2145-B/**116**. Alberta De Simone.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

come evidenziato nel parere espresso dal Comitato per la legislazione le previsioni di cui ai commi 50-53, laddove dispongono un termine temporale di diciotto mesi per l'esercizio della delega ivi prevista, mal si conciliano con l'analogo termine temporale previsto per le deleghe di cui ai commi 10 e 11, tanto da « non assicurare che si possa tener conto, nell'adozione del testo unico, delle modifiche

apportate alla legislazione previdenziale dai decreti legislativi di attuazione delle deleghe di cui ai commi 10 e 11 »,

impegna il Governo

ad adottare i decreti legislativi di cui ai commi 10 e 11 in tempi tali da consentire l'adozione del testo unico di cui al comma 50 e l'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari nei tempi e con le procedure previste dal comma 51.

9/2145-B/**117**. Filippeschi.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

la disposizione di cui al comma dell'articolo unico, nel testo proveniente dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, prevede che « Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinate alla riduzione del costo del lavoro, nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi » e che tale previsione non sembra risultare coerente con quella di cui ai commi 41-43,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge.

9/2145-B/**118**. Folena.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

la disposizione di cui al comma dell'articolo unico, nel testo proveniente dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, prevede che « Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinate alla riduzione del costo del lavoro, nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi » e che tale previsione non sembra risultare coerente con quella di cui ai commi 41-43,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione semestrale sugli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge.

9/2145-B/**119**. Grandi.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

la disposizione di cui al comma dell'articolo unico, nel testo proveniente

dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, prevede che « Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinate alla riduzione del costo del lavoro, nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi » e che tale previsione non sembra risultare coerente con quella di cui ai commi 41-43,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione trimestrale sugli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge.

9/2145-B/**120**. Grignaffini.

La Camera,

premessò che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge.

9/2145-B/**121**. Grillini.

La Camera,

premessò che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Marche.

9/2145-B/**122**. De Luca.

La Camera,

premessò che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti

dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Abruzzi.

9/2145-B/**123**. Duca.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Molise.

9/2145-B/**124**. Finocchiaro.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Campania.

9/2145-B/**125**. Fluvi.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Puglia.

9/2145-B/**126**. Fumagalli.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza comple-

mentare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Basilicata.

9/2145-B/**127**. Gambini.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Calabria.

9/2145-B/**128**. Giulietti.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Sicilia.

9/2145-B/**129**. Tocci.

La Camera,

premessi che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti

dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Sardegna.

9/2145-B/**130**. Luongo.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Umbria.

9/2145-B/**131**. Nieddu.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Valle d'Aosta.

9/2145-B/**132**. Labate.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari;

tale nuovo assetto normativo potrà avere una incidenza sul mercato del lavoro e sugli assetti occupazionali del nostro paese,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sugli effetti occupazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge, avuto particolare riguardo ai dati relativi alla regione Lombardia.

9/2145-B/**133**. Leoni, Lolli.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza comple-